

**PARERE MOTIVATO**

n. 139 in data 7 settembre 2017

**OGGETTO: COMUNI DI FONZASO E DI SEREN DEL GRAPPA (BL).  
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  
INTERCOMUNALE DENOMINATO "CONCA FELTRINA".**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 7 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 5 settembre 2017 prot. n. 370801.

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Il Comune di Fonzaso quale capofila del PATI denominato "Conca Feltrina" con il Comune di Seren del Grappa, con nota n.2748 del 28.05.15, acquisita al protocollo regionale al n. 229841 del 3.06.15, ha fatto pervenire la seguente documentazione:

- DCC n.52 del 31.12.14 del Comune di Fonzaso di adozione del PATI;
- DCC n.60 del 31.12.14 del Comune di Seren del Grappa di adozione del PATI;
- Relazione generale di progetto;
- Relazione sintetica;
- Norme tecniche;
- Relazione del quadro conoscitivo;
- Relazione geologica;
- Valutazione di compatibilità sismica;
- Relazione agronomica;
- Valutazione di compatibilità idraulica;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione tecnica preliminare;
- Analisi ambientale;
- Rapporto Ambientale;
- Relazione di Valutazione di incidenza;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta della trasformabilità;
- Carta litologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta della compatibilità geologica e del dissesto idrogeologico;
- Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica;
- Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica;
- Carta della compatibilità idraulica;
- carta della superficie agricola utilizzata.

Con nota n.10061 del 2.09.15, assunta al prot. reg. al n.353633 del 3.09.15, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del Veneto adduceva il proprio parere.

Con nota n.5934 del 27.10.16 assunta al prot. reg. al n.419174 del 27.10.16, il Comune di Fonzaso inviava una controdeduzione al parere del Soprintendenza belle arti e paesaggio.

A seguito della richiesta di integrazioni formulata dall'ufficio della Direzione Commissioni Valutazioni titolare dell'istruttoria, con nota n.297095 del 17.07.15, il comune di Fonzaso con PEC n.1275 del 9.03.17 assunta al prot. n.100933 del 10.03.17 e successive PEC inviava:

- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- parere provincia di Belluno;
- DGC n.27 del 12.04.16 di parere sulle osservazioni pervenute;
- dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse. Dei pareri pervenuti a codesto Comune dovrà essere trasmessa copia a questa Sezione, ovvero dichiarazione del Responsabile del procedimento che ad oggi non sono pervenuti pareri da parte di tali autorità;

- accordo di pianificazione sottoscritto;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la pubblicazione del PAT all'albo pretorio comunale, all'albo pretorio delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, e sui quotidiani "Il Gazzettino" e il "Corriere delle Alpi" del 5 febbraio 2015;

**PRESO ATTO** dei pareri delle autorità ambientali trasmessi dal Comune,

Dipartimento provinciale ARPAV di Belluno n. 0060148 del 16.05.2015 (acquisita con Prot. reg. 100944 del 10.03.2017)

Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione n. 1310/URB del 25.06.2015 (acquisita con Prot. reg. 100944 del 10.03.2017)

Dipartimento di Difesa del Suolo e Foreste n. 512377 del 28.11.2014 (acquisita con Prot. reg. 100944 del 10.03.2017)

Dipartimento di Difesa del Suolo e Foreste n. 69120 del 18.02.2015 (acquisita con Prot. reg. 100944 del 10.03.2017)

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo n. 0010061 del 02.09.2015 (acquisita con prot. reg. 100945 del 10.03.2017)



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Controdeduzioni alle Osservazioni al P.A.T.I. "Conca Feltrina" e parere di coerenza VAS					
N. Prot.	Data	Richiedente	Osservazione	Proposta di Parere	Parere di coerenza VAS
<b>COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA</b>					
5	03/03/15	Scopel Mirro	<p>Si chiede di consentire l'edificabilità nell'intero lato di proprietà oggi possibile solo per una porzione dello stesso.</p>	<p>L'area in esame ricade entro il limite di ridefinizione del margine di cui all'art. 31 c.5 delle N.T. e pertanto la richiesta potrà essere proposta in sede di P.I.</p> <p>L'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b>.</p>	<p>L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.</p>
6	05/03/15	Bassan Mattéo	<p>Proposta di regolamentazione lignale e volumi accessori, standardizzando le dimensioni e riducendo gli adempimenti burocratici.</p>	<p>L'art. 21 c.22 delle N.T. del P.A.T.I. rimanda specificamente al P.I. secondo quanto previsto dall'art. 44 c.5 ter della Lr. 11/2004, in disciplina di tali volumi in quella sede potranno essere valutati tutti i necessari aspetti procedurali tesi ad accogliere le condizionali motivazioni espresse nell'osservazione.</p> <p>L'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b> in quanto non pertinente.</p>	<p>L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.</p>
7	16/03/15	Rech Piergiorgio	<p>L'osservazione rileva l'opportunità a) di prevedere una viabilità alternativa praticabile alla località Guizza che presenti minori pendenze di quella esistente, b) di prevedere un allargamento della viabilità provinciale corrispondente della canonica di Rasai, c) di prevedere il collegamento tra via Vitome delle Fosse e via Quattro Sassi d) della ricalibrazione della viabilità sul lato ovest di via Anten Caupi; e) dello sostanzamento su lato rispettivamente sud e nord dei percorsi pedonali di via della Pace e via Montebasse; f) di ricalibrare interamente via Carlucci; è non solamente il tratto frazzato, g) di non prevedere un collegamento viabile a Porcen per ragioni relative alla morfologia del terreno ed alla presenza di una roggia; h) dell'inserimento della nuova viabilità delimitata di Rasai e del Col del Maneghùn; i) si chiedono emendamenti sulla localizzazione del percorso pedonale nella zona del ponte di Cuggi.</p>	<p>Il punto a) è relativo ad un intervento che richiederebbe la ripubblicazione del Piano e che potrà essere attuato successivamente all'approvazione del P.A.T.I. attraverso la specifica normativa per opere di interesse pubblico.</p> <p>In questa sede l'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b>.</p> <p>Il punto b) c) d) e) g) e i) sono relativi ad interventi viari puntuali di dettaglio all'interno del consorzio urbano che si intergono di pertinenza del P.I. ed al quale si rimanda costituendo un inquadro particolare le previsioni di viabilità pedonale del P.A.T.I. un inquadro funzionale al P.I. che ne dovrà disciplinare puntualmente le caratteristiche e localizzazione.</p> <p>Relativamente ai punti b) c) d) e) g) e i) l'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b> in quanto non pertinente.</p> <p>Si concorda con quanto osservato relativamente ai punti f) come completamento di unificazione di P.A.T.I. già parzialmente prevista e h) relativa all'aggiornamento cartografico di interventi già eseguiti.</p> <p>L'osservazione relativamente ai punti j) ed n) <b>E' ACCOLTA</b> secondo quanto previsto agli allegati "B", "C" e "D".</p>	<p>La proposta di accoglimento delle osservazioni f) e h) riguarda il settore infrastrutturale del P.A.T.I. nel dettaglio l'osservazione h) riguarda esclusivamente l'inserimento in cartografia di viabilità esistente senza conseguenze per le analisi del P.A.T.I.</p> <p>Le osservazioni f) ed anche l'osservazione ai non accolta) permettono di migliorare brevi tratti della viabilità locale attualmente sofferente, l'accoglimento delle osservazioni non comporta impatti significativi in quanto le azioni hanno carattere locale e comunque migliorativo della situazione viabilistica esistente sul punto di vista della sicurezza che della riduzione di effetti inquinanti, addebitabili a congestioni viarie.</p> <p>Si conclude la controdeduzione in quanto coerente con le valutazioni svolte nel Rapporto Ambientale.</p>
8	11/04/15	Menegaz Serena	<p>Si chiede di accorpere all'urbanizzazione consolidata di Campo un'area di proprietà infrastrutturata e adiacente al consolidato stesso, già prevista edificabile dal P.R.G. vigente.</p>	<p>La denominazione del "consolidato" è stata redatta assumendo come valida ed efficace la previsione di nuovi avanzamenti in zona agricola, tale criterio generale è stato mantenuto anche nell'ambito in oggetto. L'area in esame ricade comunque entro il limite di ridefinizione del margine di cui all'art. 31 c.5 delle N.T. e pertanto la richiesta potrà essere riproposta in sede di P.I. fino ad allora sono ammissibili tutti gli interventi ammessi dal vigente P.R.G.</p> <p>L'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b>.</p>	<p>L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.</p>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Controdeduzioni alle Osservazioni al P.A.T.I. "Conca Feltrina" e parere di coerenza VAS				
N.	Prot.	Data	Richiedente	
Osservazione				
COMUNE DI FONZASO				
		Proposta di Parere	Parere di coerenza VAS	
1	1801	11/04/15	Nicoletto Marij	<p>Si chiede di eliminare un limite alla ridefinizione del margine previsto in lav. 4 ritardando i terreni in oggetto (dono alla futura edificazione).</p> <p>Il limite alla ridefinizione del margine è stato apposto al fine di non estendere l'edificazione oltre alla viabilità esistente che contrassegna inoltre la perimetrazione del ciclo storico.</p> <p>L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale.</p> <p>L'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b>.</p>
2	1802	11/04/15	Angaran Maria	<p>Si chiede l'eliminazione del limite di ridefinizione del margine che impedisce di usufruire della relativa norma in un'area servita da tutte le infrastrutture.</p> <p>L'area in esame si colloca oltre il limite di "ridefinizione del margine" (artt. 29, 30 e 31 delle N.T.) che rappresenta un indirizzo strategico del P.A.T.I.</p> <p>L'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b>.</p>
3	1803	11/04/15	Simonetto Santino e Remo	<p>Si chiede l'eliminazione del limite di ridefinizione del margine che impedisce di usufruire della relativa norma in un'area servita da tutte le infrastrutture.</p> <p>L'area in esame si colloca oltre il limite di "ridefinizione del margine" (artt. 29, 30 e 31 delle N.T.) che rappresenta un indirizzo strategico del P.A.T.I.</p> <p>L'osservazione <b>NON E' ACCOLTA</b>.</p>
4	4504	17/11/14	Giosué D'Agostini per Ass. Testimoni di Geova di Fonzaso	<p>Si chiede di inserire in azzonamento di tipo "F" relativo a servizi pubblici il mappale di proprietà in quanto utilizzato da anni per finalità religiose come attestato da certificato di destinazione d'uso acquisito già al 2006.</p> <p>Condividendo le ragioni e le motivazioni illustrate nell'osservazione, l'osservazione <b>E' ACCOLTA</b> secondo quanto previsto all'Al. "A".</p> <p>L'osservazione non è attinente ai contenuti del rapporto ambientale. La zona è già utilizzata per gli scopi religiosi illustrati; non si tratta quindi di un aumento della pressione antropica sul territorio analizzato nel RA.</p> <p>Si condivide la controdeduzione in quanto coerente con le valutazioni svolte nel Rapporto Ambientale.</p> <p>Si condivide la controdeduzione in quanto coerente con le valutazioni svolte nel Rapporto Ambientale.</p>



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

**PRESO ATTO** del parere di coerenza del Valutatore in merito ai punti delle osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali o riferite al Rapporto Ambientale;

**VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 175/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "Conca Feltrina" dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (BL)  
Pratica 3030

Codice SITI NATURA 2000: IT3230022 "Massiccio del Grappa", IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.for. Alberto Scariot e dal dott.for. Luca Canzan per conto del Comune di Quero Vas (BL), acquisito al prot. reg. con le note n. 229841 del 03.06.2015 e n. 295506 del 19.07.2017;

CONSIDERATO che non sono state fornite le integrazioni richieste con nota prot. reg. n. 297095 del 15/07/2015;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (BL);

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli artt. 15, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azione con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento non individua l'area di analisi rispetto ai fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue);

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, i seguenti fattori di pressione "A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo", "A06.04

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G01.04 - Alpinismo, arrampicata, speleologia", "G01.05 - Voio a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.06 - Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO che il piano in argomento interessa i siti della rete Natura 2000 IT3230022 "Massiccio del Grappa", IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che nello studio si indica la possibilità di modifica alla cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008;

CONSIDERATO che non sono state fornite le integrazioni richieste con nota prot. reg. n. 297095 del 15/07/2015;

RITENUTO che la possibilità di modifica alla cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008 non è ammissibile in quanto non documentate come previsto dalla D.G.R. 1066/2007;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 5130 - Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli, 6210(\*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), 6230\* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 9180\* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91H0\* - Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*), 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*);

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 4060 - Lande alpine e boreali, 4080 - Boscaglie subartiche di *Salix* spp., 5130 - Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli, 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine, 6210(\*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo


**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

(*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee), 6230\* - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale), 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile, 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 - Praterie montane da fieno, 8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*), 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, 9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*, 9180\* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*, 91H0\* - Boschi pannonici di *Quercus pubescens*, 91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremontio-Fagion*), 91L0 - Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*), 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Physoplexis comosa*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Coronella austriaca*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Crex crex*, *Aquila chrysaetos*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Muscardinus avellanarius*, *Tetrao tetrix*, *Bonasa bonasia*, *Aegolius funereus*;

RISCONTRATO che nel territorio comunale sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi culturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31112 - Aceri-frassineto con ostria", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31115 - Aceri-tiglieto tipico", "31122 - Alneto di ontano verde", "31133 - Castagneto dei suoli mesici", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31141 - Faggeta altimontana", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31143 - Faggeta montana tipica esomesalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31146 - Faggeta submontana con ostria", "31148 - Faggeta submontana dei suoli mesici", "31149 - Faggeta submontana tipica", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31185 - Ostrio-querceto tipico", "31192 - Carpineto con frassino", "31193 - Carpineto con ostria", "31215 - Abietetto esomesalpico montano", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31249 - Pecceta secondaria montana", "31254 - Pineta di pino silvestre esalpica tipica", "32110 - Malghe", "32120 - Pascoli di pertinenza della malga", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32231 - Mugheta macroterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33220 - Piste da sci e linee di impianti di risalita", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypridium calceolus*, *Gladiolus palustris*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Eryngium alpinum*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

*Milvus migrans, Circus cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, Plecotus auritus, Miniopterus schreibersii, Tadarida teniotis, Muscardinus avellanarius, Lynx lynx;*

CONSIDERATO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti habitat di interesse comunitario e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che, nell'attuazione di quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del presente piano, non siano coinvolte superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;


RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;
- CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;
- PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;
- PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;
- CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che i Comuni verifichino la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46) può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le indicazioni prescrittive;
- VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;
- CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";
- PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame non risulta conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede,

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PERTANTO

**PRENDE ATTO**

della dichiarazione del dott.for. Alberto Scariot e del dott.for. Luca Canzan, i quali dichiarano che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*,

e

**DÀ ATTO**

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (in particolare per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46);
- ii. che la possibilità di modifica alla cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008 non è ammissibile in quanto non documentata come previsto dalla D.G.R. 1066/2007;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
  - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza ("A04.03 - Abbandono dei sistemi pastorali o mancanza di pascolo", "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato e sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G01.04 - Alpinismo, arrampicata, speleologia", "G01.05 - Volo a vela, deltaplano, parapendio, mongolfiera", "G01.06 - Sci, sci alpinismo, sci fuori pista, sci escursionismo", "G01.08 - Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05.06 - Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo");
  - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque”, “12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)”, “12170 - Cimiteri non vegetati”, “12190 - Scuole”, “12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)”, “12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)”, “12260 - Aree adibite a parcheggio”, “13110 - Aree estrattive attive”, “13120 - Aree estrattive inattive”, “13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi”, “13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti”, “13420 - Aree in trasformazione”, “14110 - Parchi urbani”, “14130 - Aree incolte nell’urbano”, “14140 - Aree verdi private”, “14150 - Aree verdi associate alla viabilità”, “14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)”, nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

**PROPONE**

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale “Conca Feltrina” dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (BL)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano,

**PRESCRIVE**

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypripedium calceolus*, *Gladiolus palustris*, *Primula spectabilis*, *Adenophora liliifolia*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Eryngium alpinum*, *Vertigo angustior*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Zerynthia polyxena*, *Coenonympha oedippus*, *Lopinga achine*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus caninus*, *Barbus plebejus*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Bonasa bonasia*, *Lagopus mutus*, *Tetrao tetrax*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis blythii*, *Myotis capaccinii*, *Myotis emarginatus*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus leisleri*, *Plecotus auritus*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Muscardinus avellanarius*, *Lynx lynx*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza e qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

**RACCOMANDA**

- la trasmissione dal parte di ciascun Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 15, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39 e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 delle norme tecniche di attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

E

**RICONOSCE**

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13110 - Aree estrattive attive", "13120 - Aree estrattive inattive", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 7 settembre 2017, dalla quale si evincono le seguenti considerazioni:

- il rapporto ambientale è stato redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Regionale VAS sul rapporto ambientale preliminare;
- a partire dagli obiettivi generali, attraverso l'analisi ambientale e territoriale di dettaglio sono stati definiti degli obiettivi ambientali specifici. Gli obiettivi del Piano sono stati sufficientemente delineati sia per quanto attiene gli obiettivi generali legati ai diversi sistemi - Sistema della mobilità, Sistema insediativo e storico-paesaggistico, Sistema produttivo, Sistema naturalistico-ambientale - sia per quanto riguarda gli obiettivi specifici. Gli obiettivi del piano, così come illustrati, risultano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi di tutela ambientale;
- la metodologia di valutazione è stata illustrata nelle diverse fasi;



### Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1. la prima, di ordine generale, ha inquadrato il sistema di riferimento in cui opera la VAS del PATI "Conca Feltrina" e per dichiarare il modello di studio prescelto;
  2. la seconda in cui in è stata trattata la situazione ambientale esistente, evidenziando il probabile trend e le criticità del territorio;
  3. la terza in cui è stata approfondita la valutazione degli scenari del Piano
  4. la quarta in cui è stata svolta la valutazione in senso stretto, ovvero dove si strutturano la valutazione di coerenza interna del Piano rispetto ai criteri di sostenibilità; la valutazione di coerenza esterna, con i piani sovraordinati, l'analisi e la valutazione delle azioni suddivise per singolo ATO e delle linee preferenziali di sviluppo;
- è stata effettuata la valutazione di sostenibilità del Piano, analizzando la coerenza delle azioni previste dal PATI con i criteri di sostenibilità riconosciuti a livello europeo e richiamati dalla DGR n. 2988/2004;
  - è stata esaminata la coerenza del PATI in relazione ai piani sovraordinati territoriali – PTRC, Piano d'Area Monte Grappa, PTCP - e di settore –Piano Regionale Neve, Piano di Assetto Idrogeologico;
  - sono stati analizzati i principali piani pertinenti al territorio e ai temi e alle strategie disciplinate dal PATI, fatta eccezione per il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, in quanto il rapporto ambientale demanda al Piano degli Interventi la verifica puntuale della capacità di carico delle reti idriche e fognarie alla luce dei carichi aggiuntivi realizzabili nei nuclei urbani;
  - la descrizione e analisi dello stato dell'ambiente è stata sufficientemente approfondita e ha considerato gli aspetti rilevanti del territorio, portando ad identificare le principali criticità ed emergenze ambientali e riconoscendo nel Monte Grappa e nella Valle di Seren gli elementi di maggior pregio ambientale e naturalistico;
  - sono stati individuati e valutati i diversi scenari di piano pertinenti con il contesto territoriale e con gli obiettivi fissati dal Piano. I quattro diversi scenari descritti sono stati considerati dapprima separatamente e quindi, in raffronto, rispetto alla possibilità di raggiungere gli obiettivi di Piano e rispetto ai possibili effetti sul sistema sociale, economico ed ambientale;
  - le azioni delle linee preferenziali di sviluppo sono state illustrate e valutate in relazione alle singole ATO e alle criticità ambientali esistenti, considerando la coerenza con il sistema dei vincoli, delle invarianti e delle fragilità. La valutazione ha condotto all'identificazione di misure di mitigazione e compensazione da rispettare in fase attuativa;
  - le strategie di piano privilegiano il consolidamento degli abitati e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; anche la normativa di piano introduce una logica di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità dei piccoli centri.
  - In relazione alla strategia di riutilizzo del patrimonio esistente e alla riduzione di consumo di suolo, rispetto alle precedenti logiche di dimensionamento riferibili ai piani regolatori vigenti, la metratura complessiva di espansione prevista dal PATI mostra una importante diminuzione dei volumi realizzabili. La disponibilità edificatoria viene ridotta, per una quantità complessiva di 214.762 mc, (107.375 mc la volumetria ridotta in comune di Fonzaso, e 107.387 mc la volumetria ridotta in Comune di Seren del Grappa);
  - lo sviluppo insediativo dei due Comuni si fonda su:
    - individuazione di linee preferenziali di sviluppo;



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- completamento e ridefinizione del margine delle aree di urbanizzazione consolidata, nell'ottica della densificazione e razionalizzazione delle aree esistenti;
- la scelta legata alla densificazione e alla riqualificazione del tessuto edilizio è prevalente rispetto all'individuazione di nuove linee di sviluppo, contribuendo ad evitare nuovo consumo di suolo in linea con i principi di sostenibilità ambientale;
- per quanto concerne la ridefinizione del margine del tessuto consolidato la normativa di piano prevede che il PI valuterà rispetto a quali ambiti di urbanizzazione consolidata ridefinire il margine entro i 30 metri (50m per servizi a standard) in considerazione:
  - del rispetto delle invarianti e delle fragilità indicate dal P.A.T.I.;
  - del prioritario soddisfacimento della domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente degli immediati intorno del consolidato esistente;
  - dell'adeguamento delle reti di urbanizzazione, degli standard, dei collegamenti stradali con la rete di viabilità esistente;
  - degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo di contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- alla luce della nota del Genio Civile n. 487176 del 17.11.2014, qualora si configurassero su tali fasce di ridefinizione del margine, interventi a non trascurabile impermeabilizzazione potenziale, l'Amministrazione comunale dovrà attuare tutte le procedure urbanistiche utili ad ottemperare al dispositivo alla DGRV 2948/2009;
- per quanto concerne lo sviluppo degli insediamenti produttivi:
  - la previsione delle espansioni produttive previste in località Santa Lucia e per quanto riguarda l'ambito di lavorazione inerti sono coerenti con le disposizioni del PTCP;
  - la normativa di piano prevede per le aree produttive un piano degli interventi tematico "aree produttive ecologicamente attrezzate" (art. 34 delle NTA) sulla base del quale definire delle azioni di ammodernamento tecnologico di tali aree rendendole ecologicamente più sostenibili;
- il piano individua come scelta strategica la promozione di un turismo ecosostenibile legato alle aree di maggior pregio naturalistico e ambientale basato sulla valorizzazione della ricettività minore e sull'adeguamento della rete ciclopedonale esistente;
- in relazione agli aspetti insediativi e agli elementi ambientali e culturali che il PATI ritiene meritevoli di maggior tutela, la normativa di piano prevede dei piani degli interventi a coordinamento tematico. In particolare, l'art. 34 delle NTA dispone che i Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico riguardino:
  - il paesaggio urbano delle ville e della tradizione;
  - i Centri storici Monte Grappa e Valle di Seren;
  - la ricettività minore;
  - le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate;
  - le colture tradizionali;
- il piano individua il tracciato della nuova linea ferroviaria di collegamento tra Feltre e Primolano prevista dal P.T.C.P., demandando ad una successiva variante tematica la definizione puntuale del tracciato e che la direttrice prevista in tav. 4 rappresenta un mero indirizzo indicativo di pianificazione;



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- il rapporto ambientale ha recepito gli esiti dello studio per la valutazione di incidenza relativo ai siti natura 2000;
- sono state identificate e descritte le misure di mitigazione ambientale al fine di contenere gli impatti negativi significativi che le azioni di piano stesse possono avere sull'ambiente articolate in:
  1. Mitigazione dei sistemi di illuminazione notturna
  2. Mitigazione dell'incremento di emissioni in atmosfera generate dai nuovi interventi edilizi o di recupero
  3. Mitigazione dell'inquinamento derivante dalla produzione di scarichi civili
  4. Mitigazione del possibile aumento dei rifiuti urbani
  5. Mitigazione del possibile aumento del consumo di energia
  6. Mitigazione dell'impatto acustico di origine viaria
  7. Mitigazione dell'inserimento ambientale delle opere di sicurezza del territorio
  8. Mitigazione paesaggistica
  9. Mitigazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse
- sono state identificate con riferimento alle diverse matrici ambientali, delle linee guida per una migliore gestione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale;
- sono stati identificati gli indicatori per il monitoraggio ambientale del Piano specificandone la relazione con i diversi obiettivi;
- il percorso di valutazione ambientale è conforme al quadro normativo indicato dalla Direttiva 2001/42/Ce e dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che in sede di monitoraggio dovranno essere valutati gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, con l'individuazione delle eventuali azioni correttive;

**VISTI**

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che la proposta di Rapporto Ambientale contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa, a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. vengano recepite nel piano le linee guida identificate nel capitolo 15 del rapporto ambientale al fine di garantire una migliore gestione del territorio dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale;



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

2. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore in merito alle osservazioni di carattere ambientale.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. all'interno delle Zone di Attenzione non devono essere attuate le azioni non coerenti con le disposizioni del PAI. Per le aree interessate dalle azioni di PATI in cui il PAI ha riconosciuto un determinato livello di pericolosità, prevale sempre il rispetto della normativa del PAI vigente, in quanto prevalente rispetto a quella del PATI.;
2. il piano degli interventi verifichi la compatibilità della capacità di carico delle infrastrutture idriche e fognarie con i carichi insediativi aggiuntivi;
3. i P.U.A. - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011- e gli ulteriori strumenti attuativi, per le parti non valutate nel PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
4. il monitoraggio volto alla verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del Piano, dovrà, laddove necessario, orientare all'adozione di opportune misure correttive per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel Piano;
5. devono essere recepite le prescrizioni indicate nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VincA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*LOMDO*

Il presente parere si compone di n.17 pagine